SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 25 gennaio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 2004, n. **325.**

Regolamento per le procedure di gara non concluse bandite dalla CONSIP S.p.a.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, secondo cui il Ministero dell'economia e delle finanze «nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica.»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 febbraio 2000, recante conferimento alla CONSIP s.p.a. dell'incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato;

Visto l'articolo 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono stipulate dalla CONSIP s.p.a., per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero di altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti gli articoli 24 e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificati dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, e come ulteriormente modificati dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Visto l'articolo 3, comma 172, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui, al fine di razionalizzare la spesa pubblica e favorire il rispetto del patto di stabilità interno, la CONSIP s.p.a., attraverso proprie articolazioni territoriali sul territorio, può fornire su specifica richiesta supporto e consulenza per le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi da parte di enti locali o loro consorzi, assicurando la partecipazione anche alle piccole e medie imprese locali nel rispetto dei principi di concorrenza;

Visto l'articolo 3, comma 171, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa le amministrazioni pubbliche possono decidere se continuare ad utilizzare o meno le convenzioni precedentemente stipulate dalla CONSIP s.p.a.;

Visto l'articolo 24, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ora abrogato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui le pubbliche amministrazioni considerate nella Tabella *C* allegata alla legge e, comunque, gli enti pubblici istituzionali avevano l'obbligo, per l'acquisto di beni e per l'approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro, di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP s.p.a.;

Visto l'articolo 24, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ora abrogato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2003, erano individuate le tipologie di servizi di cui al primo periodo del comma 3;

Visto l'articolo 3, comma 166, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che ha abrogato, tra l'altro, il comma 3 (ad eccezione dell'ultimo periodo, a tenore del quale, al fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa, alle predette convenzioni possono, altresì, aderire i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157) e il comma 3-*bis* dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'articolo 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui il decreto di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 24, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 marzo 2004, anche al fine di indicare le linee guida generali per assicurare la massima trasparenza nelle procedure non ancora concluse;

Visto l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, che ha modificato l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 settembre 2004;

Acquisito, altresì, l'avviso favorevole del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, disciplina le procedure di gara non ancora concluse nel quadro dei principi generali di indirizzo per le gare bandite dalla CONSIP S.p.A. di seguito denominata CONSIP.

Art. 2.

Principi generali

1. Le gare disciplinate dal presente decreto devono uniformarsi alla normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

2. Le procedure di gara bandite dalla CONSIP sono improntate ai seguenti principi:

a) rispetto del principio della parità di trattamento nell'ambito dell'aggiudicazione delle gare;

b) garanzia della massima trasparenza delle procedure;

c) garanzia della massima e più diffusa pubblicità delle iniziative, utilizzando oltre ai canali di comunicazione tradizionale anche quelli telematici, al fine di assicurare la più ampia diffusione delle informazioni e la maggiore partecipazione possibile da parte dei soggetti interessati;

d) massima pubblicità delle caratteristiche qualitative e tecniche dei beni e servizi oggetto delle convenzioni;

e) indicazione di un termine certo e congruo per la conclusione del procedimento;

f) esplicitazione chiara ed esauriente dei criteri di aggiudicazione;

g) inserimento, nei bandi per le procedure relative all'approvvigionamento di beni, dei soli servizi necessari per porre in essere utilmente la fornitura, privi di autonomia nel contesto del contratto;

h) previsione espressa nei bandi delle procedure della facoltà, per le amministrazioni che aderiscono a una convenzione relativa all'approvvigionamento di beni, di non acquisire anche i servizi accessori inseriti nella medesima convenzione che non risultino essenziali per la fornitura.

3. In particolare, la CONSIP provvede ad emanare direttive e criteri in ordine ai tempi e alle modalità di divulgazione delle informazioni ai soggetti interessati. La CONSIP provvede, altresì, all'individuazione predeterminata dei criteri generali di valutazione delle offerte applicabili per tipologia di gara, garantendo apposita e tempestiva comunicazione ai soggetti interessati.

4. Riguardo ai rapporti con le amministrazioni pubbliche interessate, la CONSIP provvede a predisporre appositi formulari per acquisire informazioni precise e dettagliate riguardo all'aspetto qualitativo e quantitativo dei beni e servizi. I bandi di gara individuano le caratteristiche tecniche e di qualità dei beni e servizi oggetto della gara.

Art. 3.

Composizione delle commissioni giudicatrici

1. I componenti delle commissioni giudicatrici, tutti in possesso di comprovata esperienza, capacità professionale e competenza nell'ambito delle varie tipologie di gare, sono nominati per un terzo tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili in quiescenza e tra i dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per un terzo tra i dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze e per un terzo tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione.

Art. 4.

Gare sospese

1. In relazione alle procedure per le quali non sono ancora state stipulate le relative convenzioni, la CONSIP compara, per ciascuna procedura, l'iter già seguito con il procedimento e le garanzie di trasparenza e massima partecipazione richieste dalla normativa in vigore, alla luce dei principi di cui all'articolo 2 del presente decreto, e verifica se e in che misura tali garanzie sono state rispettate.

2. All'esito di tale verifica, la CONSIP individua:

a) le gare che possono essere concluse con la stipula delle relative convenzioni, perché le garanzie di trasparenza e massima partecipazione sono state sufficientemente assicurate, anche con modalità equipollenti a quelle attualmente in vigore;

b) le gare che devono essere annullate in via di autotutela, perché non sono state rispettate le garanzie di trasparenza e massima partecipazione in sede di bando e di selezione delle offerte;

c) le gare in cui, non essendo ancora state aperte le buste contenenti le offerte, è possibile riaprire i termini del bando originario, per garantire la massima partecipazione, e, immutate le altre condizioni stabilite dal bando, dando facoltà ai concorrenti che hanno già presentato l'offerta di optare per la formulazione di una nuova offerta sostitutiva della precedente. È facoltà della CONSIP, in considerazione del tempo trascorso e di altre valutazioni del pubblico interesse, disporre la revoca della gara in luogo della riapertura dei termini.

3. In caso di rinnovo della gara, a seguito di annullamento o revoca ai sensi delle lettere *b)* e *c)* del comma 2, per la commissione giudicatrice si osserva l'articolo 3, comma 1, del presente decreto.

4. Agli adempimenti di cui al presente articolo la CONSIP provvede entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Decorso tale termine, le procedure di gara per le quali la CONSIP non abbia stipulato la relativa convenzione, né disposto l'annullamento o la revoca o la riapertura dei termini, si intendono private di ogni effetto.

5. Conservano efficacia le convenzioni già stipulate dalla CONSIP alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo il disposto dell'articolo 3, comma 171, della legge 24 dicembre 2004, n. 350.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 novembre 2004

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri:* LETTA

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2004, Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 300

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)», è il seguente:

«Art. 26. *(Acquisto di beni e servizi).* — 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica.

2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art. 17, comma 25, lettera *c)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, non è richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'art. 3, comma 1, lettera *g)*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo art. 3 della stessa legge.

3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.

3-*bis*. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.

4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonché i risultati conseguiti».

— Si riporta il testo dei commi 87, 166, 171 e 172 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»:

«87. Il decreto previsto dal comma 3-*bis* dell'art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 31 marzo 2004, anche al fine di indicare le linee guida generali per assicurare la massima trasparenza nelle procedure non ancora concluse.».

«166. L'art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogato, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3, nonché dei commi 6-*bis* e 7. Il comma 6 dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il comma 1-*bis* dell'art. 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogati. All'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica sono aggiunte le seguenti parole: "che abbiano rilevanza nazionale";

b) al comma 1, dopo le parole: "di fornitura" sono inserite le seguenti: "di beni e servizi a rilevanza nazionale";

c) (Omissis).».

«171. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni pubbliche possono decidere se continuare ad utilizzare o meno le convenzioni precedentemente stipulate dalla CONSIP S.p.a.

172. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica e favorire il rispetto del patto di stabilità interno la CONSIP S.p.a., attraverso proprie articolazioni territoriali sul territorio, può fornire su specifica richiesta supporto e consulenza per le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi da parte di enti locali o loro consorzi assicurando la partecipazione anche alle piccole e medie imprese locali nel rispetto dei principi di concorrenza».

— L'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), recita:

«1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per pubbliche amministrazioni si intendono quelle definite dall'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le convenzioni di cui al citato art. 26 sono stipulate dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) S.p.A., per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero di altre pubbliche amministrazioni di cui al presente comma, e devono indicare, anche al fine di tutelare il principio della libera concorrenza e dell'apertura dei mercati, i limiti massimi dei beni e dei servizi espressi in termini di quantità. Le predette convenzioni indicano altresì il loro periodo di efficacia».

— L'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), recita:

«Art. 1 *(Finalità ed ambito di applicazione)* (Art. 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998). — 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'art. 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quello del lavoro privato.

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I princìpi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale e per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica».

— Si riporta il testo degli articoli 24 e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002):

«Art. 24. *(Patto di stabilità interno per province e comuni).* — 1. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002-2004, per l'anno 2002 il disavanzo di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti computato ai sensi del comma 1 dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, non potrà essere superiore a quello dell'anno 2000 aumentato del 2,5 per cento.

2. Per le medesime finalità e nei limiti stabiliti dal comma 1, il complesso delle spese correnti, per l'anno 2002, rilevanti ai fini del calcolo del disavanzo finanziario di cui al comma 1, non può superare l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell'anno 2000 aumentati del 6 per cento.

3. Sono escluse dall'applicazione dei commi 1 e 2 le spese correnti connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni legislative intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli anni successivi, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.

4. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 2 si applicano anche al complesso dei pagamenti per spese correnti, come definite dai commi 2 e 3, con riferimento ai pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario 2000.

4-*bis*. Ai fini del rispetto dei limiti di cui ai commi 2 e 4, per gli enti che hanno esternalizzato i servizi negli anni 1997, 1998, 1999 e 2000, la spesa corrente per l'anno 2000, relativa a tali servizi, è convenzionalmente commisurata alla spesa corrente sostenuta nell'anno precedente l'esternalizzazione, nel caso in cui tale spesa sia stata superiore.

5.

6. Per l'acquisto di beni e servizi di rilevanza nazionale le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali possono aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'art. 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7.

8. Gli enti e le aziende di cui ai commi 6 e 7 devono promuovere opportune azioni dirette ad attuare l'esternalizzazione dei servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale.

9. In correlazione alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8, i trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle province a valere sui fondi di cui all'art. 34, comma 1, lettere *a), b)* e *c)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quali risultanti per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 in applicazione della legislazione vigente, sono rispettivamente ridotti dell'1 per cento, del 2 per cento e del 3 per cento.

10. Al fine di consentire il monitoraggio del relativo fabbisogno e degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti devono trasmettere trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro venti giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni sugli incassi e sui pagamenti effettuati.

11. Informazioni analoghe a quelle di cui al comma 10 devono essere trasmesse trimestralmente dai predetti enti con riferimento agli impegni assunti.

12. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti le informazioni devono essere comprensive delle eventuali operazioni finanziarie effettuate con istituti di credito e non registrate nel conto di tesoreria.

13. Il prospetto contenente le informazioni di cui ai commi 10, 11 e 12 e le modalità della sua trasmissione sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di aprile 2002.

14. Alle finalità di cui al presente articolo provvedono, per il rispettivo territorio, le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione».

«Art. 32. *(Contenimento e razionalizzazione delle spese)*. 1. Ai fini di cui al presente capo gli stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento degli enti pubblici diversi da quelli di cui al comma 6, dell'art. 24, non considerati nella tabella *C* della presente legge sono ridotti nella misura del 2 per cento, del 4 per cento e del 6 per cento, rispettivamente negli anni 2002, 2003 e 2004. Essi, inoltre, devono promuovere azioni per esternalizzare i propri servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale. Delle economie di gestione conseguibili si tiene conto in sede di definizione dei trasferimenti erariali.

1-*bis*.

2. Gli importi dei contributi di Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, sono iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato entro il 31 gennaio da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.

3. La dotazione delle unità previsionali di base di cui al comma 2 è quantificata annualmente ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per gli anni 2002, 2003 e 2004, la dotazione è ridotta del 10,43 per cento rispetto all'importo complessivamente risultante sulla base della legislazione vigente.».

— L'art. 1, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, recita:

«1. All'art. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: "conferendo", sono inserite le seguenti: "o trasferendo";

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-*bis*. I crediti per finanziamenti o rifinanziamenti concessi, dalle banche o dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., ai fondi di cui al comma 1 godono di privilegio speciale sugli immobili conferiti o trasferiti al fondo e sono preferiti ad ogni altro credito anche ipote-

cario acceso successivamente. I decreti di cui al comma 1 possono prevedere la misura in cui i canoni delle locazioni e gli altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili conferiti o trasferiti al fondo siano destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti e rifinanziamenti e siano indisponibili fino al completo soddisfacimento degli stessi.

2-*ter*. Gli immobili in uso governativo, conferiti o trasferiti ai sensi del comma 1, sono concessi in locazione all'Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che li hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di parametri di mercato. I contratti di locazione possono prevedere la rinuncia al diritto di cui all'ultimo comma dell'art. 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il fondo previsto dal comma 1, quinto periodo, dell'art. 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, può essere incrementato anche con quota parte delle entrate derivanti dal presente articolo.

2-*quater*. Si applicano il comma 1, quinto e nono periodo, ed il comma 1-*bis* dell'art. 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2-*quinquies*. Le operazioni di provvista e finanziamento connesse agli apporti e ai trasferimenti di cui al comma 1, nonché quelle relative a strumenti finanziari derivati, e tutti i provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità inerenti ai predetti apporti, trasferimenti e finanziamenti, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi incluse le cessioni di credito stipulate in relazione a tali operazioni e le cessioni anche parziali dei crediti e dei contratti ad esse relativi, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.».

Nota all'art. 1:

— Per l'art. 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Per l'art. 3, comma 171, della legge 24 dicembre 2004, n. 350, vedi note alle premesse.

05G0015

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2005.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio dei comuni di Cengio e Saliceto, in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 1999 relativo alla dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio dei comuni di Cengio e Saliceto in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000, con il quale il medesimo stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2002;

Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2002, con il quale il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2004;

Viste le richieste dei sindaci di alcuni comuni delle province di Asti, Alessandria, e della Comunità montana Langa delle Valli Belbo Bormida e Uzzone;

Viste le richieste delle amministrazioni provinciali di Alessandria, Cuneo e Savona;

Considerato che nel territorio dei comuni di Cengio e Saliceto sono tuttora in corso gli interventi straordinari per la messa in sicurezza, lo smaltimento dei reflui e la bonifica dell'area industriale ACNA di Cengio - Saliceto;

Considerato che permane la necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente dal pericolo di danni derivanti dal mancato completamento degli interventi di messa in sicurezza della rilevante massa di rifiuti industriali pericolosi presenti nell'area dello stabilimento Acna e sulle sponde del fiume Bormida;

Visti gli esiti della riunione tenutasi il giorno 11 gennaio 2005 presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, indetta al fine di affrontare alcune problematiche relative all'emergenza socio-ambientale in atto nel territorio dei comuni di Cengio e Saliceto, in cui le regioni Liguria e Piemonte ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, hanno evidenziato la ineludibile esigenza, al fine di completare con ogni urgenza gli interventi indispensabili al superamento del contesto emergenziale di cui trattasi, di fruire di un'ulteriore proroga dello stato d'emergenza, anche per assicurare la permanenza di un unico centro commissariale di approvazione delle ulteriori iniziative di completamento;

Vista la condivisione espressa dalle amministrazioni intervenute alla predetta riunione sulla nomina del Prefetto di Genova Giuseppe Romano a Commissario delegato;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2004 recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Ritenuto quindi necessario disporre un'ulteriore proroga esclusivamente per assicurare il completamento delle iniziative già intraprese, limitando il contesto derogatorio dell'ordinamento giuridico vigente alla normativa ambientale, territoriale e socio-economica;

Viste le richieste dei Presidenti delle regioni Liguria e Piemonte;

Ritenuto che per l'evento di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le motivazioni e con le limitazioni degli ambiti derogatori di cui in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza nel territorio dei comuni di Cengio e Saliceto in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale.

Il prefetto di Genova Giuseppe Romano è nominato Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvederà a disciplinare i compiti da assegnare al predetto Commissario delegato e gli aspetti inerenti al subentro al precedente Commissario delegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A00487

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2005.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Parma, colpito da eccezionali avversità atmosferiche nei giorni 21 e 22 ottobre 2002.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2003, con il quale, è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Parma colpito da eccezionali avversità atmosferiche nei giorni 21 e 22 ottobre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2004, con il quale, è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza sopra citato;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota della regione Emilia Romagna del 21 dicembre 2004, nella quale si chiede di prorogare, fra l'altro, alcuni degli stati di emergenza in atto sul territorio della predetta regione;

Considerato che, il complesso delle attività poste in essere in relazione alla straordinarietà della situazione di emergenza in atto richiede ulteriori tempi di attuazione per il completamento degli interventi idonei a ricondurre le situazioni di fatto in un contesto di competenze ordinarie, limitatamente alla necessità di fronteggiare gli eventi calamitosi verificatisi il 21 e 22 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Parma;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa è prorogato fino al 31 dicembre 2005 lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Parma colpito da eccezionali avversità atmosferiche nei giorni 21 e 22 ottobre 2002; con successive ordinanze verranno conferiti i poteri al Commissario delegato con la definizione degli ambiti derogatori coerentemente con quanto previsto nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in premessa citata.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A00488

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2005.

Proroga dello stato di emergenza inerente agli eccezionali eventi atmosferici, verificatisi nel mese di novembre 2002 nel territorio della regione Emilia-Romagna.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza in seguito agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel mese di novembre 2002 nel territorio della regione Emilia Romagna;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza dianzi citato;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota della regione Emilia Romagna del 21 dicembre 2004, nella quale si chiede di prorogare, fra l'altro, alcuni degli stati di emergenza in atto sul territorio della predetta regione;

Ritenuto che, in relazione a quanto rappresentato dalla predetta regione, si rende necessario proseguire esclusivamente gli interventi volti a fronteggiare gli eventi calamitosi verificatisi nel mese di novembre 2002 nel territorio della regione Emilia Romagna, atteso che sono in corso di ultimazione le azioni di carattere straordinario necessarie per consentire la chiusura della fase emergenziale;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste e che ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto sopra esposto, è prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza inerente agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel mese di novembre 2002 sul territorio della regione Emilia Romagna; con successive ordinanze verranno conferiti i poteri al Commissario delegato con la definizione degli ambiti derogatori coerentemente con quanto previsto nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in premessa citata.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A00489

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 dicembre 2004.

Determinazione del tasso di interesse applicabile al pagamento differito dei diritti doganali di Trieste.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 15 settembre 1922, n. 1356, il quale ha esteso la legge ed il regolamento doganale del Regno ai territori ad esso annessi in virtù della legge 26 settembre 1920, n. 1322 e della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, con il quale sono state approvate le norme di attuazione concernenti il credito doganale nei territori suddetti;

Visto il decreto interministeriale 8 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1997, n. 113, con il quale il saggio di interesse applicabile alle somme relative ai diritti doganali ammessi al pagamento posticipato concesso, ai sensi dell'art. 3 del già citato decreto ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, agli operatori presso la dogana di Trieste è stato fissato nella misura del 4,5% annuo;

Visto il decreto interministeriale 26 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 giugno 1999, n. 133, con il quale il saggio di interesse applicabile alle somme relative ai diritti doganali ammessi al pagamento posticipato concesso, ai sensi dell'art. 3 del già citato decreto ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, agli operatori presso la dogana di Trieste è stato fissato nella misura del 2,5% annuo;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Ritenuta la necessità di adeguare il saggio di interesse all'andamento dei tassi di mercato in materia;

Decreta:

Art. 1.

Il saggio degli interessi applicabili alle somme relative ai diritti doganali ammessi al pagamento posticipato concesso, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, agli operatori presso la dogana di Trieste viene determinato nella misura del 50% del tasso Euribor a sei mesi.

Art. 2.

Il tasso Euribor è quello rilevato sul mercato dei depositi interbancari a termine denominati in euro alle ore 11, ora dell'Europa centrale, dal comitato di gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee) e diffuso sui principali circuiti telematici nei giorni 15 giugno e 15 dicembre di ogni anno.

Qualora queste date cadessero in giorno festivo, l'Euribor sarà rilevato per valuta con riferimento al giorno feriale più vicino, successivo alle stesse.

Il saggio di interesse, aggiornato sulla base della determinazione di cui ai precedenti commi, si applica rispettivamente dal 1° luglio e dal 1° gennaio di ogni anno e rimane in vigore fino alla fine del sesto mese di applicazione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 3 dicembre 2004

Il Ministro: SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2004
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 241

05A00509

DECRETO 13 gennaio 2005.

Criteri per la determinazione del tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali, ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144 e, in particolare, l'art. 22, comma 2, il quale attribuisce al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente con proprio decreto, le condizioni massime ed altre modalità da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali al fine di ottenere un'uniformità di trattamento;

Visti i decreti del 28 giugno 1989, del 26 giugno 1990, del 25 marzo 1991, del 24 giugno 1993 e del 23 dicembre 1998, concernenti le modalità di determinazione della misura massima del tasso di interesse da applicare sulle predette operazioni di mutuo regolate a tasso variabile;

Considerato che tra i parametri utilizzati per il calcolo della misura massima del tasso di interesse variabile risulta il RENDIOB rilevato dalla Banca d'Italia;

Vista la lettera in data 5 maggio 2004, con la quale la Banca d'Italia ha fatto presente che, per varie ragioni, il parametro «RENDIOB» non risulta più significativo e ne ha suggerito, quindi, la sostituzione con il «RENDISTATO», in considerazione dell'esiguo scostamento che si è verificato negli ultimi tempi tra i due valori;

Ritenuta la necessità di accogliere la proposta della Banca d'Italia, stante la validità delle motivazioni da essa fornite;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Ai fini della determinazione della misura massima del tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi della normativa richiamata nelle premesse e regolate a tasso variabile il parametro del «RENDIOB» è sostituito, a decorrere dalla data del presente decreto, con quello del «RENDISTATO».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2005

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CARPENTIERI

05A00507

DECRETO 13 gennaio 2005.

Tasso di riferimento determinato per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2005, relativamente alle operazioni a tasso variabile, effettuate dagli enti locali, ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359, e 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, l'art. 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, nonché l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, ai sensi dei quali è demandato al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui agli enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;

Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i Comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;

Visti i decreti del 28 giugno 1989, del 26 giugno 1990, del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 concernenti le modalità di determinazione del tasso di riferimento per i mutui di cui alle leggi suindicate, stipulati a tasso variabile;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 con il quale è stabilito che, a partire dal 30 dicembre 1998, il tasso RIBOR è sostituito dall'EURIBOR;

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 2004, con il quale, ai fini della determinazione del costo della provvista dei mutui a tasso variabile, il parametro della lira interbancaria è stato sostituito con quello del tasso interbancario;

Ritenuta la necessità di fissare il costo della provvista per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate negli anni 1999 e 2000;

Visto il decreto ministeriale del 10 maggio 1999, recante «Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144» e, in particolare, l'art. 4, il quale prevede che le disposizioni del decreto medesimo si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla sua entrata in vigore;

Viste le misure del tasso EURIBOR ACT/365 a tre mesi e EURIBOR ACT/360 a tre mesi rilevate per il mese di novembre 2004 sul circuito Reuters, pari rispettivamente a 2,2003% e 2,1703%;

Vista la lettera del 29 dicembre 2004, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato i dati relativi ai parametri da utilizzare per la determinazione del tasso di riferimento per i predetti mutui per il periodo 1º gennaio - 30 giugno 2005;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il periodo 1º gennaio - 30 giugno 2005 il costo della provvista da utilizzarsi per operazioni di mutuo di cui alle leggi citate in premessa, regolate a tasso variabile, è pari a:

a) 2,75% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1º luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonché per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) 2,75% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;

c) 3,15% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;

d) 3,20% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate entro il 30 dicembre 1998;

e) 3,15% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate nel periodo 31 dicembre 1998 - 28 maggio 1999.

2. Al costo della provvista va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto. La misura della commissione rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 29 maggio 1999, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 10 maggio 1999 richiamato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2005

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CARPENTIERI

05A00508

DECRETO 21 gennaio 2005.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centosettantanove giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004 e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal Direttore della Direzione del Dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico;.

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso:

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 gennaio 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad € 23.228 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 gennaio 2005, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei BOT a centosettantanove giorni con scadenza 29 luglio 2005 fino al limite massimo in valore nominale di 8.750 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile, derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 16 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare

nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. l, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad € 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 gennaio 2005. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano, nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto, quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2005.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione dei BOT con durata semestrale, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 gennaio 2005.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad € 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1, del presente decreto.

Art. 16.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2005

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

05A00645

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «C.L.A.I.», in Lesina.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

L'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile

La legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale della Cooperazione demanda alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

La convenzione stipulata in data 30 novembre 2001, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive in materia di vigilanza sulle società cooperative;

Il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 parte I del predetto articolo del codice civile;

Il parere del Comitato centrale delle cooperative, espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo,

Vista:

La pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 5 giugno 2004 dell'avviso di istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa di cui trattasi;

Rilevato:

Che nessuna opposizione è pervenuta in ordine all'emanazione del provvedimento di scioglimento

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa «C.L.A.I.» con sede in Lesina, via F.lli Bandiera n. 10, costituita in data 25 febbraio 1998, con atto a rogito notaio Giulia D'Avolio, repertorio n. 857, tribunale di Foggia, R.P. n. 4078, reg. soc./imprese n. 32578, p. I.V.A./C.F. 02302140716 pos. Busc 4710/282473, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore ai sensi e per effetto dei DD.MM. 17 luglio 2003, dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile ed anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 3 dicembre 2004

Il dirigente: PISTILLO

05A00512

DECRETO 31 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa alimentare Talsano società cooperativa a r.l.», in Talsano.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del Codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che non ha mai redatto, approvato o depositato il bilancio di esercizio;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari.

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa alimentare Talsano società cooperativa a r.l.», con sede legale in Talsano (Taranto), posizione BUSC n. 3245 - costituita per rogito notaio dott. Giandomenico Cito di Taranto in data 25 novembre 1983, repertorio n. 2505, codice fiscale 00892920737 è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del Codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo n. 6/2003.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 31 dicembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

05A00511

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 31 dicembre 2004.

Ammissione di progetti autonomamente presentati per attività di ricerca, al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, proposte da costituende società, per un impegno di spesa di € 4.273.008,25.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO
DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629, recante «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi del predetto decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, ed i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 1° aprile 2003, 18 marzo 2003, 16 dicembre 2003 e riportate nel punto 3 dei rispettivi resoconti sommari;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto il decreto n. 1571 del 26 novembre 2004;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalità e le condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Per i progetti di cui al presente decreto il tasso di interesse da applicare al finanziamento agevolato è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

3. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in € 4.273.008,25 di cui € 1.228.177,20 nella forma di contributo nella spesa ed € 3.044.831,05 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

D.M. 629/1997 Art.4 Protocollo N. S635-P

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. S635-P del 19/02/2001 Comitato del 16/12/2003
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Tecnologie e piattaforme broadcast e multicast

  Inizio: 01/06/2001

  Durata Mesi: 24

  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 19/02/2001
- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  Telecom Italia Lab S.p.A.

  TORINO (TO)

- Costo Totale ammesso Euro 2.241.422,94
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.912.315,95
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 329.106,99

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 1.352.996,22	€ 227.671,76	€ 1.580.667,98
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 482.499,95	€ 85.352,77	€ 567.852,72
Non Eleggibile	€ 76.819,78	€ 16.082,46	€ 92.902,24
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.912.315,95	€ 329.106,99	€ 2.241.422,94

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	30 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	25 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	20 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	0 %	0 %	0 %	0 %
Extra UE	0 %	0 %	0 %	0 %

D.M. 629/1997 Art.4 Protocollo N. S635-P

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	477.435,09
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	1.516.705,89

Sezione D - Condizioni Specifiche

D.M. 629/1997 Art.4 Protocollo N. S644-P

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. S644-P del 19/02/2001 Comitato del 01/04/2003
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Realizzazione di un Sistema di Misura a 5 Assi a Lettura Laser con Precisione Micrometrica

  Inizio: 07/01/2003

  Durata Mesi: 24

  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 19/02/2001
- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  Tosti di Tosti Fosco & C. S..A.S.

  CASTEL DEL PIANO (GR)

- Costo Totale ammesso Euro 814.590,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 503.440,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 311.150,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 503.440,00	€ 311.150,00	€ 814.590,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 503.440,00	€ 311.150,00	€ 814.590,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	35 %	50 %	45 %
Eleggibile lettera c)	45 %	35 %	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	40 %	30 %	55 %	50 %
Non Eleggibile	0 %	0 %	0 %	0 %
Extra UE	0 %	0 %	0 %	0 %

D.M. 629/1997 Art.4 Protocollo N. S644-P

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	294.721,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	432.467,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

D.M. 629/1997 Art.4 Protocollo N. S648-P

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. S648-P del 22/02/2001 Comitato del 18/03/2003
- Progetto di Ricerca

Titolo: City Analyst - algoritmi e sistemi per il Knowladge discovery georeferenziato si database anagrafici a fini postali, fiscali e di marketring

Inizio: 01/05/2002

Durata Mesi: 18

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 22/02/2001

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

CITYPOST S.P.A.
Vecchiano (PI)

- Costo Totale ammesso Euro 1.735.295,19
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.089.620,77
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 645.674,42

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 1.089.620,77	€ 645.674,42	€ 1.735.295,19
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.089.620,77	€ 645.674,42	€ 1.735.295,19

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	0 %	0 %	0 %	0 %
Extra UE	0 %	0 %	0 %	0 %

D.M. 629/1997 Art.4 Protocollo N. S648-P

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	456.021,11
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	1.095.658,16

Sezione D - Condizioni Specifiche

05A00437

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 27 maggio 2004.

Legge n. 443/2001 - Primo programma delle opere strategiche. Raccordo autostradale tra l'autostrada A4 e la Valtrompia. (Deliberazione n. 12/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, nella stesura risultante dalle modifiche apportate — da ultimo — dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 - supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che include all'allegato 2, ai soli fini procedurali, nell'ambito dei «Corridoi stradali ed autostradali» della regione Lombardia, il «collegamento autostradale Brescia-Lumezzane»;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Vista la nota del 23 febbraio 2004, n. 95, integrata con note 27 febbraio 2004, n. 107, e 31 marzo 2004,

n. 207, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sul progetto definitivo del «Raccordo autostradale tra l'autostrada A4 e la Valtrompia», proponendone l'approvazione, con raccomandazioni e prescrizioni, ai soli fini procedurali;

Vista la nota del 27 maggio 2004, n. A1.2004.0028072, con la quale la regione Lombardia conferma il proprio assenso in ordine al progetto predetto, anche ai fini della localizzazione dell'opera;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che il collegamento autostradale Brescia-Lumezzane figura tra gli interventi inseriti nell'Intesa generale quadro tra Governo e regione Lombardia, sottoscritta l'11 aprile 2003, nell'ambito dei «Corridoi autostradali e stradali»;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che l'intervento consiste nella realizzazione del raccordo autostradale di collegamento dell'autostrada A4 alla Valtrompia, per uno sviluppo complessivo di circa 37 km, articolato nei seguenti tratti distinti:

Ospitaletto-Concesio (12,6 km), in cui è previsto l'adeguamento dell'attuale strada provinciale 19 e di tutte le intersezioni con la viabilità esistente;

Concesio-Lumezzane con lo svincolo di Sarezzo (11,6 km + 2,2 km), di nuova realizzazione e a pedaggio, caratterizzato da un susseguirsi di gallerie e viadotti riconducibili alla conformazione orografica della zona, tra l'altro fortemente antropizzata;

Concesio-Stocchetta (4,9 km), in cui è prevista la realizzazione di una viabilità superficiale a servizio urbano e di una sotterranea di scorrimento da e per la Valtrompia;

Caserma Papa (2,6 km), ove è previsto l'ammodernamento del tracciato della tangenziale ovest di Brescia in corrispondenza appunto della Caserma ed il conseguente adeguamento degli svincoli esistenti;

che l'infrastruttura è al servizio di un'area fortemente urbanizzata e caratterizzata dalla presenza di circa 8.000 imprese, che impiegano oltre 40.000 addetti;

che l'infrastruttura stessa è inclusa nel protocollo d'intesa della grande viabilità relativa all'area metropolitana bresciana per l'interconnessione funzionale fra i sistemi tangenziale ed autostradale di Brescia, protocollo sottoscritto il 4 dicembre 1998 dalla regione Lombardia, dalla provincia di Brescia, dal comune di Brescia, dalla «Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.a.» (concessionaria per la costruzione e l'esercizio dell'omonima autostrada, A4, e delle relative opere di ammodernamento, potenziamento e completamento) e dalla «Autostrade Centro padane S.p.a.»;

che l'intervento è inserito nel vigente piano finanziario 1999-2024 della «Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.a.», allegato alla convenzione stipulata dalla medesima Società con l'ANAS il 7 dicembre 1999 ed approvata dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

che l'opera figura altresì nell'Accordo di programma quadro su «riqualificazione e potenziamento del sistema autostradale e della grande viabilità della regione Lombardia», stipulato il 3 aprile 2000 tra il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la regione Lombardia e le province di Milano, Brescia, Cremona, Mantova e Pavia;

che la realizzazione dell'opera è altresì prevista nel piano straordinario per lo sviluppo delle infrastrutture, allegato al documento di programmazione economico-finanziaria regionale approvato dal consiglio regionale con delibera n. VII/620 del 22 ottobre 2002;

che il progetto definitivo che viene sottoposto a questo Comitato, approvato dal consiglio di amministrazione dell'ANAS S.p.a. il 20 marzo 2003 per l'importo complessivo di € 739.401.600 — da sostenere in autofinanziamento — e presentato dall'ANAS stessa il 18 aprile 2003 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, costituisce la versione aggiornata di un precedente elaborato, redatto nel 2000 dalla «Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.a.» e oggetto del decreto interministeriale VIA del 22 ottobre 2002, con il quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero per i beni e le attività culturali hanno espresso parere favorevole con prescrizioni;

che l'aggiornamento del progetto definitivo — concluso nel gennaio 2003 e che tiene conto, oltre che delle criticità territoriali emerse nella fase precedente, anche dei più recenti orientamenti della normativa tecnica stradale soprattutto in tema di sicurezza — recepisce in particolare le prescrizioni di pertinenza di tale fase progettuale formulate nel citato decreto VIA del 22 ottobre 2002 e tiene conto delle altre osservazioni pervenute nell'ambito della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, avviata dalla suddetta società l'11 aprile 2001;

che il progetto definitivo in argomento è stato trasmesso a tutte le amministrazioni a vario titolo interessate e che sul medesimo la struttura tecnica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha indetto apposita Conferenza di servizi, svoltasi il 29 luglio e 1° settembre 2003, secondo la procedura prevista dall'art. 4 del decreto legislativo n. 190/2002;

che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002, l'ANAS in data 12 giugno 2003 ha comunicato l'avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità a mezzo annuncio su tre quotidiani, due dei quali a diffusione nazionale;

che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha proceduto alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni impartite con il più volte citato decreto VIA, esprimendosi di massima positivamente, ma

segnalando che detta verifica dovrà essere completata in sede di progettazione esecutiva come da prescrizioni riportate in note del 28 luglio e del 1° settembre 2003, che includono altresì prescrizioni da attivare nelle successive fasi della costruzione e dell'esercizio;

che analoga verifica di ottemperanza è stata effettuata dal Ministero per i beni e le attività culturali, che ha prescritto che, in fase di progettazione esecutiva, vengano particolarmente curati l'inserimento ambientale della barriera di esazione e la qualità progettuale dei singoli manufatti previsti nell'area;

che la regione, con delibera 8 agosto 2003, n. 14097, ha formulato parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto, tra l'altro richiedendo che il piano di cantierizzazione venga concordato con i comuni interessati anche al fine di definire modalità e tempistica per l'utilizzo delle strade urbane e indicando le misure di compensazione, ed ha altresì manifestato favorevole volontà di intesa sulla localizzazione dell'opera, dei pari con prescrizioni;

che hanno espresso i loro pareri, tra gli altri, anche il Ministero della difesa, la provincia di Brescia, la comunità montana di Val Trompia, l'ARPA - Dipartimento di Brescia, l'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), l'Autorità di bacino per il Po, il comune di Brescia ed altri comuni interessati;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto le prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto, illustrando le motivazioni in caso di mancato recepimento delle prescrizioni e raccomandazioni espresse dagli enti e dalle amministrazioni interessate;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto le prescrizioni finalizzate alla risoluzione delle interferenze, in relazione alle osservazioni pervenute al programma delle stesse interferenze dai relativi enti gestori;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002 è l'ANAS S.p.a.;

che la concessionaria procederà all'appalto dei lavori, nel rispetto della normativa vigente;

che la data, indicata in via orientativa, per la messa in esercizio, è l'anno 2008 e che l'ultimazione dei lavori è in correlazione alla successione con cui saranno appaltati i lotti funzionali che compongono l'opera;

sotto l'aspetto finanziario:

che, nel citato piano finanziario allegato alla convenzione del 7 dicembre 1999, l'opera figurava inclusa con un costo di L. 524.180.000.000, pari a € 270.716.377;

che il costo ha subito una prima sensibile lievitazione, attestandosi sul menzionato importo di 739.401.600 euro, in fase di aggiornamento del progetto originario a seguito delle migliorie introdotte in termini di sicurezza (al fine soprattutto di assicurare protezione contro i rischi in sotterraneo, svolgendosi il percorso in gran parte in galleria), nonché in termini di funzionalità ed inserimento nel territorio;

che il costo complessivo dell'intervento proposto per l'approvazione, a seguito dell'aggiornamento del quadro economico comunicato dalla società concessionaria al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota del 3 dicembre 2003, è di 769.318.709 euro ed include le integrazioni di costo per ulteriori lavori da effettuare in economia, con riferimento ai preventivi acquisiti dagli enti gestori dei servizi ed infrastrutture interferite, nonché i maggiori oneri per l'acquisizione di aree ed immobili, riferiti all'elenco aggiornato dei proprietari;

che il nuovo quadro finanziario è stato condiviso dall'ANAS con nota 20 febbraio 2004, n. 1598, e che la copertura finanziaria dell'opera, per il suddetto importo complessivo di 769.318.709 euro, sarà integralmente assicurata dalla società concessionaria, senza l'apporto di risorse pubbliche aggiuntive, come rappresentato dall'ANAS stessa — da ultimo — con la nota citata;

che l'unica tratta soggetta a pedaggio, indicato quale forfettario e tipo sistema aperto, è — come sopra esposto — la tratta Concesio-Lumezzane ove è prevista una barriera altamente automatizzata unita ad un Centro servizi ubicato allo svincolo di Concesio e ove transitano solo i flussi di traffico con destinazione e provenienza nord, mentre restano esentate da pedaggiamento le connessioni con Brescia e Ospitaletto, in quanto interessate da lavori di mera riqualificazione di tratti esistenti;

che le modalità della copertura finanziaria dell'opera, in relazione all'incremento di costo rispetto alle previsioni del piano economico-finanziario vigente, saranno ridefinite in occasione della revisione quinquennale del piano medesimo, prevista per l'anno in corso;

Delibera:

1. *Approvazione progetto definitivo.*

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 e dell'art. 16 del decreto legislativo n. 190/2002, nonché ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, è approvato — con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — anche ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, della dichiarazione di pubblica utilità e della localizzazione dell'opera, il progetto definitivo del «Raccordo autostradale tra l'autostrada A4 e la Valtrompia» ed è riconosciuta la compatibilità ambientale dell'opera. L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere (prestazioni e attività) previste nel progetto approvato.

1.2. Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è condizionata l'approvazione del progetto, sono riportate nella parte I dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera, e sono suddivise tra prescrizioni da attuare in sede di progettazione esecutiva, prescrizioni da attuare nella fase di cantiere e prescrizioni da attuare nella fase di esercizio.

Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nella parte II del citato allegato 1. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione, in modo da consentire al menzionato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

1.3. È altresì approvato, con le prescrizioni riportate nel sopra citato allegato, il programma della risoluzione delle interferenze, predisposto dal soggetto aggiudicatore in relazione alle osservazioni pervenute dai relativi enti gestori.

1.4. I terreni e gli edifici di cui è prevista l'espropriazione sono indicati nell'elaborato del progetto definitivo denominato «elenco ditte ed espropri», AD 1851, suddiviso — in relazione ai comuni interessati — nei sottofascicoli indicati nell'allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera.

2. *Copertura finanziaria.*

In considerazione dell'incremento di costo rispetto alle previsioni del piano economico-finanziario vigente, le modalità della copertura finanziaria dell'opera, che sarà integralmente assicurata dalla società concessionaria, saranno ridefinite in occasione della revisione quinquennale dei piano medesimo, prevista per l'anno in corso. L'atto aggiuntivo alla vigente convenzione, con il quale verrà concordata tra le parti detta revisione, verrà approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della normativa vigente in materia.

3. *Clausole finali.*

3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo dell'intervento «Raccordo autostradale tra l'autostrada A4 e la Valtrompia» approvato con la presente delibera.

3.2. Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate, con riferimento a detta fase progettuate, nel menzionato allegato, nonché sul rispetto delle altre indicazioni di cui all'allegato stesso: il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla segreteria di questo Comitato.

3.3. Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, anche tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

Roma, 27 maggio 2004

Il presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 4

ALLEGATO 1

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PARTE I

PRESCRIZIONI

1.1. Prescrizioni da sviluppare in sede di progettazione esecutiva.

Prescrizioni di carattere tecnico

La progettazione esecutiva di tutti gli interventi che interessano la viabilità comunale di Brescia o strutture comunali, comprese le opere di mitigazione ambientale dovrà avvenire in stretta collaborazione con i competenti uffici comunali al fine di utilizzare criteri progettuali omogenei con quelli adottati dalla stessa amministrazione comunale;

in comune di Rodendo Saiano dovrà essere previsto un marciapiede lungo il lato est del sottopasso di via Brescia, rialzato rispetto al livello della carreggiata stradale, avente larghezza minima di m 1,5 e relativo impianto di illuminazione pubblica;

nella rotatoria nei pressi del casello di Ospitaletto dovrà essere verificato l'ingombro dinamico dei veicoli (definiti dall'art. 61 del codice della strada) in transito con le loro dimensioni e masse (art. 62 del codice della strada) al fine di determinare la larghezza minima di corsia nella rotatoria stessa;

nel comune di Sarezzo, in corrispondenza della confluenza tra il fiume Mella e il torrente Gobbia (Faidana), dovrà essere risolto adeguatamente il problema della interferenza tra il raccordo autostradale di progetto e il collettore fognario di Valle e la pista ciclabile sovracomunale;

con riferimento al comune di Villa Carcina, la rotatoria di Carcina, all'altezza della intersezione con la s.p. 345 in località Stra, dovrà essere armonizzata con la strada comunale di nuova realizzazione, come da progetto di fattibilità inviato alla provincia di Brescia e con la zona a parcheggio sul lato est, che rimarrebbe altrimenti interclusa;

in comune di Brescia, si prescrive la sostituzione della nuova bretella di svincolo di via Volturno con due rotatorie di diametro contenuto (circa 40 m) da ubicarsi in asse alla via Volturno stessa, in corrispondenza degli innesti delle preesistenti piste di svincolo sulla tangenziale ovest. Si prescrive altresì l'allungamento dell'esistente corsia di manovra sul lato orientale della tangenziale ovest. Per l'individuazione della localizzazione delle predette opere in variante si rimanda all'allegato cartografico «1»;

la rotatoria sull'incrocio Crotte, Oberdan, Franchi, in comune di Brescia, nonché il raddoppio del ponte sul fiume Mella di via Crotte dovranno essere attentamente dimensionati e la viabilità organizzata anche in funzione dei collegamenti ciclopedonali tra città ed Oltremella;

in comune di Brescia, nel prendere atto della sopravvenuta impossibilità di realizzare l'area di servizio prevista dal progetto definitivo, in quanto la stessa è già in fase realizzativa su autorizzazione dell'amministrazione comunale di Brescia, si dispone che il concessionario dovrà prevedere lo stralcio dell'intervento e farsi carico, nell'ambito della progettazione esecutiva, del sottopasso ciclopedonale chiesto dallo stesso comune;

con riferimento allo svincolo di Concesio dovrà studiarsi un'ulteriore riduzione dell'interferenza dei manufatti autostradali con le prime pendici del monte Scapia;

in comune di Concesio si dovranno rispettare le aree pertinenziali della piscina, riducendo l'interferenza del raccordo con detta struttura realizzata durante i tempi di redazione e approvazione del progetto in parola;

in comune di Concesio si dovrà prevedere una nuova localizzazione per l'Isola di igiene urbana, individuata in sinistra orografica del fiume Mella, in adiacenza diretta alla viabilità esistente come da elaborato cartografico «2» che si allega;

con riferimento svincolo di Stocchetta, in comune di Brescia, andrà verificata nella fase successiva, mediante stralci a scala adeguata, l'opera di tutela del corso d'acqua del fiume Mella, effettivamente necessaria;

in riferimento al comune di Brescia ed in particolare al ponte sul fiume Mella in corrispondenza di via Capretti (cavalcavia Collebeato), poiché lo stesso verrà sostituito da una nuova struttura con una sezione di 9,20 m, si dovrà realizzare un impalcato opportunamente ampliato in modo da dare continuità alla pista ciclabile che in corrispondenza del ponte passa dalla sponda destra alla sponda sinistra dei fiume Mella;

in comune di Castegnato, in riferimento allo svincolo tra la s.s. 510 e la s.p. 45 (località Mandolossa), si dovrà prevedere, in sede di

stesura del progetto esecutivo, di mantenere la massima distanza possibile tra lo svincolo summenzionato e i fabbricati siti ad ovest dello svincolo medesimo;

in comune di Castegnato si dovrà prevedere nello svincolo tra la s.s. 510 e la s.p. 45 (località Mandolossa), sul lato ovest la compatibilità del progetto con la formazione di una pista ciclabile avente larghezza di almeno 2 m;

si dovrà realizzare un tratto di galleria artificiale della lunghezza di circa 180 m tra il cavalcavia di Collebeato e la sezione stradale 43 in luogo del corrispondente tratto di trincea con occupazione degli stessi sedimi;

dovranno prevedersi sufficienti accessi al servizio ristorante «La Selva» in comune di Concesio, nonché individuare idonea area a parcheggio di pertinenza. Dovrà altresì provvedersi all'installazione di adeguata segnaletica di riferimento relativamente alla localizzazione del ristorante in questione;

dovrà essere verificata la viabilità di collegamento tra la via Campagnole (Concesio) e il comune di Collebeato (ponte Cembre). Inoltre dovranno essere recuperati gli attuali parcheggi esistenti, di proprietà della Società Pedrini PPL, in area adiacente all'attività produttiva;

l'attraversamento del fiume Mella nel comune di Concesio, a confine con il comune di Villa Carcina, dovrà avvenire a corsie molto ravvicinate, in modo tale da interferire il meno possibile con il fiume Mella e con il Torrente Codigolo;

dovrà essere predisposta una soluzione progettuale relativa al nuovo ponte sul fiume Mella (via Crotte), conforme alle disposizioni impartite dal P.S.F.F. circa i criteri di compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche all'interno delle fasce A e B (Direttiva Ponte-allegato alla deliberazione n. 2 in data 1º maggio 1999 dell'Autorità di bacino);

dovranno essere sviluppati studi e simulazioni comparative al fine di scegliere lo svincolo (o gli svincoli) il cui completamento garantisca la massima efficacia, comprendenti sistemi di esazione, politiche tariffarie e agevolazioni per il traffico locale nonché il quadro delle misure di accompagnamento che dovranno essere prese sulla viabilità locale. Tali studi dovranno essere presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio unitamente al progetto degli svincoli oggetto di completamento per la opportuna verifica;

il proponente dovrà progettare e realizzare il completamento funzionale di almeno uno svincolo con tutte le diramazioni di entrata e di uscita, nel tratto compreso tra Codolazza e Sarezzo, e comunque di tutti quelli necessari a massimizzare l'efficacia della nuova infrastruttura nell'alleggerire il traffico locale nelle tratte più critiche della viabilità ordinaria e in particolare negli attraversamenti urbani;

si dovrà tenere conto delle soluzioni progettuali proposte dall'AIPO relativamente al Ponte Mella sud - Ponte Mella nord - Ponte comunale di Concesio; si dovrà assicurare, altresì, la continuità di transito lungo i tratti arginati mediante la formazione di rampe a monte ed a valle dei viadotti e dovranno essere stabilizzate, in corrispondenza dei detti manufatti stradali, le sezioni d'alveo mediante la formazione di presidi spondali di massi calcarei;

le nuove opere idrauliche che modificano l'assetto del corso d'acqua del fiume Mella, dovranno essere progettate con riferimento all'intera asta fluviale, al fine di garantire l'assenza di effetti negativi sulla stabilità e sull'efficienza dei sistemi difensivi, sulla sicurezza delle aree adiacenti al corso d'acqua e sull'uso delle risorse in atto;

si dovrà, di concerto con il comune di Rodendo Saiano, realizzare l'impianto di illuminazione pubblica per il sottopasso di via Colombaia, zona cimitero;

in comune di Rodengo Saiano, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza del transito pedonale, si dovrà elaborare una soluzione progettuale per la realizzazione, in prossimità dello svincolo s.p. 19 - s.p. 46 (sottopasso via Brescia) di un marciapiede lungo il lato est del sottopasso di via Brescia, rialzato rispetto al livello della carreggiata stradale, avente larghezza minima di 1,5 m; dette soluzioni progettuali dovranno essere sottoposte al preventivo benestare comunale;

la rotatoria di Carcina, all'altezza dell'intersezione con la strada provinciale n. 345 in località Stra, dovrà risultare armonizzata con la strada comunale di nuova realizzazione, come da progetto di fattibilità già inviato alla provincia di Brescia in data 17 marzo 2003, protocollo n. 4169 e con la zona a parcheggio a lato est, che rimarrebbe altrimenti interclusa;

in comune di Villa Carcina, dovrà essere approfondito lo studio dello spostamento della sede dello scarico montano dato che in passato, in presenza di violente precipitazioni, ha creato danni e disagi all'abitato;

si dovranno ripristinare i passi carrai di accesso alla caserma Papa situata in Brescia in corrispondenza della sezione stradale 26;

si dovrà predisporre un passo carraio in corrispondenza della sezione stradale 30 all'altezza del numero civico 72 di via Oberdan a Brescia;

in comune di Brescia, dovrà essere allontanata ad una distanza non inferiore a 20 m, la piazzola di sosta posta tra le sezioni stradali 31 e 32 lungo la via Oberdan;

con riferimento al raccordo con la s.p. 3 per Lumezzane dovrà svilupparsi un ulteriore dettaglio progettuale per verificare l'effettiva interferenza con il corso d'acqua;

per il sistema di illuminazione dei nodi si dovrà perseguire un aspetto curato e composto, che tra l'altro, nel perseguire gli obiettivi tecnici operativi e di sicurezza della circolazione, adotti tecnologie di massima efficienza energetica e soluzioni di schermatura che ne eliminino quanto più possibile le dispersioni verso l'alto e verso le aree limitrofe e l'intorno territoriale;

con riferimento al comune di Collebeato, dovrà essere studiata l'adozione di ulteriori opere di mitigazione tese ad una maggiore ottimizzazione e riduzione degli impatti dovuti all'inquinamento acustico e visivo, poiché il tratto di raccordo autostradale è prospiciente le zone residenziali dello stesso comune;

il progetto dovrà comprendere gli interventi necessari a garantire continuità ad un percorso ciclopedonale a destra del Mella lungo il tratto compreso fra Brescia e S. Vigilio;

dovranno essere verificate con le competenti autorità le condizioni di sicurezza stradale nella esistente galleria di Ronco di Gussago con particolare riferimento alla sua sezione trasversale; si dovrà prevedere altresì l'ampliamento della piattaforma con corsie di 3,75 m;

poiché nella zona sono presenti numerose aziende a rischio di incidente rilevante, dovrà essere condotta una verifica circa l'interferenza con il tracciato ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 334/1999 (art. 14);

raccordo con la s.p. 19 in corrispondenza del casello di Ospitaletto: dovrà essere previsto, in accordo con la società concessionaria della tangenziale sud esterna di Brescia, la riqualificazione ed il potenziamento del sovrappasso autostradale che collega le due arterie.

Prescrizioni di carattere ambientale

Rumore e vibrazioni.

Gli interventi di mitigazione dell'impatto acustico in corrispondenza dei recettori individuati in fregio alla direttrice autostradale dovranno essere aggiornati in considerazione dei seguenti criteri:

all'interno della fascia autostradale dovrà comunque essere garantito il rispetto dei valori limite di 65 (diurno) e 55 (notturno) dBA. Qualora tale obiettivo non fosse ragionevolmente conseguibile ovvero in presenza di edifici isolati, si dovranno comunque prevedere adeguati interventi di isolamento dei singoli recettori, interventi che dovranno comunque garantire condizioni di comfort climatico in tutte le stagioni;

gli interventi di mitigazione a tutela degli insediamenti presenti al di fuori della fascia di rispetto, dovranno essere dimensionati adottando come obiettivo i valori di qualità di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997; in assenza di zonizzazione acustica si procederà a classificazione stralcio in accordo con le competenti amministrazioni comunali;

relativamente allo svincolo con la s.s. 510 in località «Baitello» in comune di Castegnato, il progetto esecutivo dovrà esaminare la possibilità di distanziare tale svincolo quanto possibile dall'edificato sito ad ovest; dovranno comunque essere previste sia idonee barriere fonoassorbenti a tutela delle emissioni sonore e da traffico che mascheramenti dell'infrastruttura con piantumazioni ad alto fusto;

con riferimento al comune di Collebeato, dovrà essere studiata l'adozione di ulteriori opere di mitigazione tese ad una maggiore ottimizzazione e riduzione degli impatti dovuti all'inquinamento acustico e visivo, poiché il tratto di raccordo autostradale è prospiciente le zone residenziali dello stesso comune;

in comune di Rodendo Saiano, dovranno essere posizionate barriere fonoassorbenti lungo la corsia di uscita dall'autostrada verso la ex s.s. 510 (direzione Iseo-Brescia) anche sul lato nord degli edifici che si trovano racchiusi nel nuovo sistema viario;

si ritiene necessaria una verifica complessiva degli obiettivi di livello di rumore da conseguire e degli interventi di mitigazione, alla luce della prescrizione ministeriale, in base alla classificazione acustica vigente o, quale ipotizzabile, in base ai criteri definiti dalla legge regionale n. 13/2001 e dettagliati nella D.G.R. VII/9776. In tal senso il proponente dovrà:

determinare, in funzione della classificazione acustica (eventualmente dello stralcio concordato con il comune in assenza di zonizzazione) e per ogni insediamento al di fuori della fascia di rispetto

autostradale (prevista dal codice della strada e dal regolamento di attuazione ed esecuzione), i valori limite di rumore che, secondo quanto prescritto alla lettera *e)* nel decreto di pronuncia di compatibilità ambientale, devono essere rispettati, cioè i valori di qualità per la classe attribuita all'area; in ogni caso l'attribuzione di classe acustica dovrà essere congruente con i criteri definiti dalla regione Lombardia con legge n. 13/2001 e dettagliati con D.G.R. VII/9776;

adeguare il progetto dimensionando gli interventi di mitigazione acustica in modo da conseguire gli obiettivi suddetti; a tal fine dovranno essere, preliminarmente, condotte le opportune simulazioni modellistiche con le nuove configurazioni di barriere dimensionate ad hoc, al fine di valutarne previsionalmente l'efficacia;

per quanto riguarda gli interventi al recettore, al fine di conseguire il comfort climatico in tutte le stagioni andrà verificato che le finestre autoventilanti previste siano adeguate e se non debba eventualmente essere abbinato un sistema di condizionamento;

in comune di Castegnato, si dovrà prevedere la formazione di idonee barriere fonoassorbenti in corrispondenza del lato ovest dello svincolo, tra la s.s. 510 e la s.p. 45 (località Mandolossa), a tutela dei fabbricati esistenti in zona dalle emissioni sonore prodotte dal traffico, nonché dal relativo inquinamento mediante apposita piantumazione di essenze ad alto fusto;

in comune di rodendo Saiano dovrà essere previsto il posizionamento di barriere fonoassorbenti lungo la corsia di uscita dall'autostrada verso la ex s.s. 510 (direzione Iseo-Brescia), ora strada provinciale, e sul lato nord del gruppo di edifici che si trovano racchiusi nel nuovo sistema viario.

Qualità dell'aria.

Per quanto riguarda l'impatto sulla qualità dell'aria, il proponente dovrà concordare con l'ARPA Lombardia un programma di monitoraggio in corrispondenza dei recettori significativi, finalizzato a verificare l'effettivo rispetto dei valori limite di qualità dell'aria determinati dalle normative vigenti a livello regionale, nazionale ed europeo; laddove le misure evidenziassero situazioni di criticità, la società concessionaria dovrà concordare con ARPA Lombardia le adeguate misure di gestione del traffico e della circolazione che consentano di rientrare al di sotto dei valori limite;

dovranno essere eseguite analisi sulla qualità dell'aria, anche al fine di determinare le distanze dalla sede viaria oltre le quali non si risentirà dell'effetto del traffico autostradale. Stabilite tali distanze «di tutela per la salute pubblica», dovranno essere tracciate ai lati della nuova arteria opportune fasce di tutela di pari profondità;

ove all'interno delle fasce di tutela per la salute pubblica, da individuare lungo l'infrastruttura, ricadessero siti sensibili, dovranno essere previsti monitoraggi specifici della qualità dell'aria, indicativi di esposizione all'inquinamento aereo dei residenti, con analisi di parametri e cadenza da concordarsi con ARPA territorialmente competente. Sulla base dei risultati delle analisi di cui sopra dovranno altresì essere posti in opera i necessari interventi di mitigazione;

i comuni dovranno adeguare le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali in relazione alla presenza della nuova infrastruttura quale fonte inquinante;

il sistema di ventilazione dovrà garantire, in ogni posizione del tracciato in galleria, un'ottimale aspirazione ed allontanamento dei gas di scarico evitando pericolosi accumuli inquinanti.

Geologia, idrogeologia ed acque superficiali.

La progettazione dovrà assicurare, sia per quanto concerne le opere stradali che relativamente all'ubicazione dei previsti cantieri, la salvaguardia qualitativa delle falde acquifere captate, ed in particolare dei pozzi pubblici (pozzi comunali di Collebeato, Concesio, Gussago, Villa Carcina e Rodengo) e privati destinati ad uso idropotabile esistenti nel territorio. A tale scopo dovrà comunque essere predisposta una precisa indagine idrogeologica che valuti le eventuali interferenze dell'opera in questione con i predetti pozzi, situati nelle immediate adiacenze del tracciato stradale;

la progettazione delle opere stradali all'interno delle fasce fluviali A e B e della fascia C del fiume Mella, delimitata dalla presenza di un limite di progetto con la fascia B (frazione «Campagnola» del comune di Concesio) nel «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI), se non altrimenti localizzabili, dovrà risultare conforme alle norme di attuazione del piano stesso, ed in particolare dell'art. 38, commi 1 e 3;

la progettazione esecutiva dovrà altresì prevedere la valutazione di compatibilità idraulica delle nuove opere di attraversamento, con luce netta complessiva superiore a 6 m, degli elementi del reticolo idrografico non oggetto di delimitazione delle fasce fluviali nel PAI (torrenti Vaila e Gandovere) e del reticolo idrografico minore, individuato dai comuni in ottemperanza alle disposizioni di cui all'allegato *B* della D.G.R. 25 gennaio 2002, n. 7/77868. Tale valutazione dovrà essere redatta conformemente ai contenuti della sopra citata «Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B», in ottemperanza alle disposizioni del PAI riportate all'art. 19, primo comma, delle N.T.A. e secondo le metodologie di studio contenute negli allegati 3 e 4 alla D.G.R. 29 ottobre 2001, n. 7/6645;

le opere stradali ed i cantieri ubicati parzialmente all'interno del conoide del Torrente Valpiana dovranno essere compatibili con i contenuti dello studio: «Verifica idraulica delle condizioni di deflusso delle portate di piena nella zona urbana della frazione Costorio» in ottemperanza delle disposizioni dell'art. 6 della delibera di adozione del piano stralcio assetto idrogeologico, tenuto conto in particolare che l'opera ed i predetti cantieri interessano unicamente l'area a bassa pericolosità H2 del conoide individuato con il suddetto studio idraulico;

dovrà essere predisposto uno studio geologico ed idrogeologico finalizzato all'individuazione delle reali condizioni di stabilità del versante a monte del viadotto denominato Val Gobbia, in territorio del comune di Sarezzo, in quanto l'Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici del PAI riporta sul versante medesimo la presenza di un'area di frana attiva non perimetrata;

si dovrà redigere un'indagine idrogeologica finalizzata a determinare i valori relativi alla massima escursione stagionale della falda freatica, riferiti all'ultimo quinquennio, nell'area in «frazione Costorio» del comune di Concesio, dove l'interramento delle opere potrebbe interferire con le acque sotterranee;

dovranno essere previste tutte le opere accessorie (cunette, tombinature, vasche di raccolta) atte a garantire la salvaguardia qualitativa del paleoalveo del fiume Mella, che è sede di acquiferi di portate anche elevate (superiori a 20 l/s), captati per uso idropotabile dai comuni (i filtri dei pozzi comunali di Concesio e Villa Carcina sono posizionati a partire da profondità di 40-50 metri dal p.c);

dovrà essere condotta un'indagine idrogeologica finalizzata ad accertare la potenziale influenza negativa che gli scavi, relativi alla realizzazione delle gallerie mediante l'uso di esplosivo, possono comportare sulle portate idriche delle due opere di captazione del comune di Gussago e di quella del comune di Lumezzane, poste immediatamente a monte del tracciato stradale, rispettivamente alle distanze di 50 e 100 m e 300 m. Si segnala la necessità di salvaguardare le opere di presa esistenti, in quanto generalmente negli ambiti territoriali montani gli acquiferi appaiono più limitati e meno protetti naturalmente, e quindi risulta prevalente l'interesse pubblico finalizzato a garantire la loro tutela;

in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 16, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ed al decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 11 marzo 1988, dovranno comunque essere effettuate tutte le previste indagini geologiche, idrogeologiche e geotecniche essenziali per verificare la validità delle ipotesi progettuali e per consentire la scelta delle migliori soluzioni da adottare in fase di esecuzione dei lavori;

per ciò che concerne la produzione di rifiuti derivanti dall'attività cantieristica, si rammentano gli obblighi di corretto deposito temporaneo ex art. 6 decreto legislativo n. 22/1997;

si dispone che in sede di progettazione esecutiva, si dovrà modificare la tipologia del nuovo ponte sul fiume Mella (via Crotte), individuando una soluzione conforme alle disposizioni segnalate dall'ente AIPO;

le nuove opere idrauliche che modificano l'assetto del corso d'acqua del fiume Mella, debbono essere progettate con riferimento all'intera asta fluviale, al fine di garantire l'assenza di effetti negativi sulla stabilità e sull'efficienza dei sistemi difensivi, sulla sicurezza delle aree adiacenti al corso d'acqua e sull'uso delle risorse in atto.

Altre prescrizioni.

In fase di progettazione esecutiva si dovranno fornire indicazioni sulle modalità di isolamento, laddove, nella fase di realizzazione dell'opera, si accertino episodi accidentali di contaminazione del materiale di scavo (es. perdite di olio mezzi);

le opere di compensazione ambientale dovranno applicarsi ad un territorio più vasto di quello che comprende l'infrastruttura, e di massima prevedere:

la localizzazione delle aree da rinaturalizzare, a seguito di valutazioni intese puntuali con gli enti territoriali e con i consorzi di bonifica;

la cronoprogrammazione delle misure di compensazione, da ultimarsi prima dell'entrata in esercizio del raccordo autostradale;

si dovranno realizzare interventi di verde lungo l'infrastruttura in grado di costituire un vero e proprio corridoio ecologico. Tali interventi consisteranno nell'impianto di filari di alberi e prati, localizzati in misura significativa in fregio all'infrastruttura;

gli interventi di ripristino degli elementi vegetazionali e le opere di inserimento a verde e di riqualificazione ecosistemica, in particolare nell'ambito fluviale del Mella, siano effettuati utilizzando specie vegetali autoctone (D.G.R. 29 febbraio 2000, n. 6/48740) e che sia garantita la manutenzione delle aree rivegetate;

si osserva che le superfici prossime a tali infrastrutture spesso possono rappresentare luoghi favorevoli all'abbandono indiscriminato di rifiuti, con conseguente formazione di aree di degrado; pertanto si raccomanda di individuare funzioni da assegnare — attraverso un piano di utilizzo, riqualificazione e di manutenzione — a tali aree, anche in accordo con le amministrazioni comunali;

la concessionaria dovrà farsi carico di segnalare agli enti gestori di competenza, le linee elettriche ad alta tensione, interferite o di nuova realizzazione, le quali dovranno essere dotate di accorgimenti atti a limitare i danni all'avifauna (ad esempio spirali colorate), in particolare in prossimità della rete idrica maggiore e degli elementi della rete idrica minore a maggiore valenza naturale;

nel tratto terminale dello svincolo di Sarezzo, che interessa il corso del torrente Faidana, si dovranno attuare interventi volti all'inserimento di vegetazione igrofila;

in fase di progettazione esecutiva, dovranno essere particolarmente curati l'inserimento ambientale dell'opera e la qualità progettuale dei singoli manufatti (palazzina degli uffici, spazi di servizio ed accoglienza, locali tecnici, barriera di esazione, centro servizi invernali);

in comune di Concesio, poiché il collegamento della località S. Vigilio di Concesio verso Gussago è previsto solo a pagamento si dovranno conseguire soluzioni, in accordo con il soggetto aggiudicatore ANAS, condizioni di viabilità gratuita, valide per i soli collegamenti suddetti;

si dovrà tenere conto delle prescrizioni riportate nella circolare n. 146/394/4422 del 9 agosto 2000 dello Stato maggiore difesa in tema di segnalazione delle opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea a bassa quota;

lo spostamento e la nuova posa in opera dei pannelli a messaggio variabile, presenti attualmente nelle isole spartitraffico (inglobate nella nuova rotatoria posta di fronte al casello di Ospitaletto) dovranno essere a cura e spese della società concessionaria;

la società concessionaria dovrà approfondire, di concerto con il competente servizio della regione Lombardia, in accordo con i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio, le reali possibilità di implementazione, sul raccordo in oggetto, di uno schema di esazione dinamica innovativo, con l'obiettivo di ampliare le opzioni di utilizzo del raccordo autostradale orientando la domanda con opportune politiche tariffarie, funzionali fra l'altro all'obiettivo di non caricare di flussi di traffico addizionali la tangenziale ovest di Brescia, già ora prossima alla saturazione;

si dovranno adottare soluzioni atte a consentire l'esonero dal pagamento del pedaggio per chi si immette nella autostrada provenendo dalla frazione San Vigilio di Concesio, limitatamente al traffico generato dai residenti e dalle imprese insediate nella frazione, previ accordi con il soggetto aggiudicatore ANAS S.p.a.

Prescrizioni connesse alle reti idriche

Il rapporto tra le opere che si andranno a realizzare e l'ambiente idrico circostante dovrà essere valutato con particolare riferimento ai seguenti elementi:

interferenza delle opere con il reticolo idrografico principale e verifica del corretto inserimento in termini idraulici ed ambientali delle opere di attraversamento;

interferenza con il reticolo idrografico minore, rapporti con gli enti gestori, risoluzione delle problematiche relative al riordino del sistema irriguo e di colo, valutazione quali-quantitativa delle caratteristiche dei corpi idrici ricettori e loro potenziale impiego quale recapito delle acque di dilavamento;

individuazione e dimensionamento, con verifica dell'efficienza idraulica, dei manufatti di scavalco ed attraversamento;

analisi di dettaglio delle problematiche relative al trattamento e smaltimento delle acque meteoriche e di prima pioggia, con riferimento alle varie componenti del tracciato (rilevato, trincea, ecc.);

per ciò che riguarda l'interferenza con il sistema irriguo, il progetto esecutivo dovrà prevedere il mantenimento della rete idrografica, irrigua e promiscua esistente secondo i seguenti criteri:

nei tratti di tracciato in cui il profilo risulta in rilevato, gli attraversamenti idraulici dovranno essere effettuati mediante sottopasso del corpo stradale. Nella definizione planimetrica di tali attraversamenti, si dovrà aver cura di verificare che la distanza tra il cielo del manufatto di attraversamento e la livelletta del tracciato autostradale sia sempre maggiore di 1 m;

nei tratti di tracciato in cui il profilo risulta in trincea, gli attraversamenti idraulici dovranno essere effettuati mediante sovrappasso del corpo stradale prevedendo ponti-canale e/o ecodotti. Potrà essere previsto l'attraversamento «in sifone» del corpo stradale limitando questa soluzione solo ai casi tecnicamente non risolvibili con sovrappassi. In tal caso potrà essere prevista la concentrazione degli attraversamenti, accorpando più corsi d'acqua, per i quali dovrà essere ridefinito il tracciato immediatamente a monte e riorganizzando la distribuzione a valle dell'attraversamento stesso. Quando la differenza tra le quote del piano campagna e del nastro autostradale lo consentono, è preferibile l'ecodotto al ponte-canale;

dovrà essere redatto uno specifico progetto delle opere idraulico-irrigue necessarie per risolvere le interferenze causate dall'infrastruttura. Tale progetto, che dovrà soddisfare i criteri di dimensionamento impartiti dalla D.G.R. 7/7868 del 25 gennaio 2002 e dall'Autorità di bacino del fiume Po, dovrà prevedere:

il raccordo delle nuove opere alla rete esistente, mediante rivestimento in cls dei tratti di canale in sede nuova;

l'esclusione di manufatti a Botte-Sifone;

una viabilità accessoria che garantisca la possibilità di ispezione e manutenzione delle opere progettate e l'accesso ai fondi ed alla rete irrigua minore;

la realizzazione di sottopassi o sovrappassi di grandi dimensioni associati ai manufatti idraulici più importanti, per costituire passaggi ecologici e collegamento alla viabilità di servizio della rete irriguo-idraulica;

l'irrigazione dei terreni frazionati;

le nuove opere di colo dei terreni e di collegamento necessarie per evitare il ristagno delle acque;

la realizzazione di nuove opere pluvirrigue per quei comprensori interessati dalla nuova linea in cui l'irrigazione viene effettuata a pioggia, mediante la realizzazione di un nuovo collettore in pressione a monte ed a valle della sede stradale, per ripristinare i collegamenti con l'impianto principale e la rete in pressione aziendale, oltre che inibire l'irrigazione della sede stradale;

le necessarie opere di ripiantumazione lungo gli argini dei nuovi canali; dovranno essere raccordate alla rete esistente, mediante rivestimento da estendersi per tutta la lunghezza della fascia di rispetto ferroviaria (50 m) sia a monte che a valle;

dovranno essere previste le viabilità accessorie per le manovre, ispezioni e manutenzioni;

dovranno essere previste, a valle della nuova autostrada, le nuove opere irrigue necessarie per garantire l'irrigazione dei terreni frazionati della nuova arteria, prevedendo il rivestimento in cls dei tratti di canale in sede nuova;

dovranno essere previste, a monte della nuova autostrada, le opere di colo dei terreni, e di collegamento necessarie per evitare il ristagno sui terreni frazionati della nuova arteria stradale;

dovrà essere predisposto un piano delle manutenzioni dei nuovi manufatti irriguo-idraulici e la relativa copertura finanziaria in carico alla società di gestione dell'autostrada;

dovrà essere opportunamente valutato il forte impatto che la nuova opera autostradale avrà sulle aziende agricole del territorio per quanto riguarda la problematica della ricomposizione delle proprietà frammentate, per conseguire la difesa della produzione e la valorizzazione economico agraria del comprensorio, le eventuali misure di compensazione e/o indennizzo;

in riferimento all'opera n. 3/22 «botte a sifone», si prescrive che, durante lo sviluppo della progettazione esecutiva stessa, la Concessionaria dovrà prendere contatto con il/i soggetto/i di riferimento al fine di orientare opportunamente le soluzioni sugli aspetti segnalati;

in riferimento alla richiesta avanzata dal Consorzio di bonifica sinistra Oglio, relativamente «al costo dovuto per la manutenzione e lo spurgo delle nuove botti a sifone, a sostituzione degli attuali alvei a cielo libero, nonché le spese e gli onorari dovuti ai tecnici ed al legale del Consorzio per gli incontri, i sopralluoghi, l'esame dei progetti comprensivi di visura lavori, collaudo consortile, e quant'altro necessario per guardiania e regolazione delle acque», la stessa dovrà essere oggetto di apposita convenzione da stipulare tra la Concessionaria ed il/i soggetto/i di riferimento ai sensi della D.G.R. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 entro i tempi di realizzazione del raccordo;

la società concessionaria dovrà garantire la nuova servitù di accesso sia al dissabbiatore prima del sottopasso del fiume Mella, come al dissabbiatore prima del sottopasso autostradale;

si dovrà garantire il normale deflusso di acqua irrigua durante l'esecuzione dei lavori e a garanzia e copertura di eventuali danni la Società autostrade BS-PD dovrà produrre idonea fideiussione;

dovrà essere costituita una nuova idonea servitù a favore del Consorzio fiume Grande Inferiore, per accedere alla nuova presa consortile, passando sulla sommità arginale del fiume Mella;

dovranno essere affrontati gli aspetti connessi alla progettazione delle misure di minimizzazione e compensazione degli impatti generati dalla realizzazione dell'opera. A tal fine il proponente dovrà:

ridefinire, in forma coordinata, tipologie, quantità e costi complessivi (inclusa la manutenzione e la gestione) delle misure di compensazione dei danni alle reti ecologiche, alle reti idrauliche ed alle proprietà fondiarie;

elaborare un progetto di adeguato dettaglio delle suddette misure, con la collaborazione dei Consorzi di bonifica, per poter «ricucire» reti ecologiche e idrauliche in modo idoneo al ripristino della piena efficienza funzionale;

definire, attraverso specifici capitolati, le modalità di esecuzione, manutenzione e monitoraggio delle misure;

le interferenze irrigue ed i frazionamenti dei mappali dovranno essere identificati su supporto catastale oltre che restituiti nello stato di fatto in opportuna scala (rilievo planimetrico ed altimetrico);

dovrà essere valutata, di concerto con i Consorzi, l'opportunità di convenzioni che disciplinino le condizioni per raggiungere le successive intese necessarie al rilascio delle concessioni relative alle interferenze di ordine idraulico, irriguo ed ambientale occorrenti per l'approvazione del progetto, con riferimento anche alla rete idrografica minore, nonché alle varie reti irrigue collettive, anche di competenza di soggetti privatistici operanti nel settore dell'irrigazione, ed aziendali, per consentire il ripristino completo del sistema irriguo e di bonifica, oltre che alle problematiche afferenti all'irrigazione dei singoli appezzamenti sconvolti o frazionati dalle nuove opere.

Prescrizioni connesse all'agricoltura

Dovrà essere opportunamente valutato l'impatto che l'infrastruttura indurrà sulle aziende agricole, con particolare riferimento alla ricomposizione delle proprietà frammentate, alla difesa della produzione ed alla valorizzazione economico-agraria del comprensorio;

in comune di Gussago, per le opere di adeguamento della s.p. 45 nel tratto fra la s.s. 510 e «La Mandolossa» si dovrà, al fine di compensare la frammentazione degli appezzamenti e mantenere la continuità del sistema viabilistico esistente (strade poderali), verificare nel progetto esecutivo la necessità di un maggior numero di sottopassaggi e sovrappassaggi destinati al transito dei mezzi agricoli utilizzati per le lavorazioni dei campi. A tal fine si suggerisce di prevedere, laddove possibile, la realizzazione di passaggi da adattare e accomunare alle esigenze della rete ecologica (passaggi faunistici) e della rete idrica.

1.2 Prescrizioni da sviluppare in sede di cantierizzazione.

Alla società concessionaria, tramite un accordo con l'amministrazione comunale di Brescia ed il soggetto aggiudicatore ANAS S.p.a., spetterà l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto di tangenziale ovest compreso tra la tangenziale sud e lo svincolo della Stocchetta, a far data dall'inizio dei lavori di costruzione del raccordo autostradale;

nella programmazione delle fasi esecutive delle varie strutture previste lungo la tangenziale ovest, ed in particolare la galleria artificiale Caserma Papa e la galleria artificiale Stocchetta, si dovrà operare in modo da mantenere la transitabilità della tangenziale anche solo su due corsie prevedendo nel progetto le eventuali opere provvisorie che si rendessero necessarie;

data l'alta frequenza di siti archeologici, si dovranno adottare tutte le misure di controllo archeologico di tutte le opere di scavo e di sbancamento anche di modesta entità da eseguire sotto il costante controllo della Soprintendenza;

si dovrà definire uno specifico piano di cantierizzazione che risponda alle seguenti prescrizioni:

definizione dell'approntamento, della gestione (rumore, polveri, governo delle acque, impatti sugli ecosistemi all'intorno e della sistemazione finale delle aree da utilizzare);

definizione del cronoprogramma dei lavori;

individuazione delle strade percorribili in base alla localizzazione del cantiere ed alle zone a destinazione residenziale eventualmente attraversate dai mezzi pesanti;

adozione di appropriati sistemi di contenimento degli impatti generati;

programmazione dei viaggi dei mezzi pesanti nell'arco della giornata lavorativa, tendente, per quanto possibile, ad evitare affollamenti critici di tali automezzi nelle ore in cui il traffico risulta essere già congestionato;

individuazione delle modalità di recupero delle aree di cantiere e delle necessarie misure di mitigazione degli impatti, da pianificarsi e progettarsi in relazione a specifiche esigenze territoriali;

si dovrà verificare che i terreni occupati e movimentati dai cantieri possano essere restituiti all'utilizzo agricolo, previe le opportune analisi nel determinare la conformità ai limiti stabiliti dal decreto ministeriale n. 471/1999;

il piano di cantierizzazione dovrà essere concordato con i comuni interessati ai fini di definire, oltre agli aspetti sopra evidenziati, anche le modalità e la tempistica per l'utilizzo delle strade urbane;

ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della popolazione dovrà essere condotta un'analisi delle emissioni previste in termini di rumore, vibrazioni, polveri e gas di scarico, delle conseguenti misure di mitigazione e protezione attive e passive, delle possibili sovrapposizioni degli effetti di altri cantieri eventualmente operativi in contemporanea;

dovranno essere identificati siepi e filari arborei da sopprimere temporaneamente in fase di cantierizzazione; a lavori terminati, la società concessionaria dovrà farsi carico del loro ripristino, rispettando le ubicazioni originarie;

al fine di garantire la tutela di suolo e sottosuolo la società concessionaria dovrà assumere precisi impegni circa la verifica dell'assenza di contaminazioni nei terreni occupati dai cantieri e, se necessario, al termine dei lavori dovrà procedere a tempestiva bonifica, prima della sistemazione finale;

per quanto attiene alla necessità di attingere ai corsi d'acqua superficiali per i lavori di cantiere, dovranno essere meglio esplicitati i sistemi di mitigazione che la società concessionaria intenderà attivare in fase di cantiere per evitare il peggioramento delle caratteristiche di qualità dei corpi d'acqua (indipendentemente dalle dimensioni) in corrispondenza degli attraversamenti. A tale riguardo dovranno essere localizzate le aree da destinare a vasche di decantazione e le aree di stoccaggio di oli e carburanti;

dovranno essere adottate tutte le cautele atte a mitigare l'insorgenza d'episodi di molestia arrecati dalla produzione di polveri e rumore;

nel tratto terminale dello svincolo per Sarezzo, che interessa il corso del torrente Faidana, occorrerà prestare la massima attenzione alla salvaguardia dei resti archeologici dell'acquedotto romano presenti nell'area.

1.3 Prescrizioni da sviluppare in fase di esercizio.

Dovrà essere garantito un regolare sistema di pulizia della sede stradale, che riduca al minimo la presenza di polveri soggette a dispersione eolica;

si dovrà predisporre una rete di rilevamento della qualità dell'aria, la cui postazione dovrà essere preventivamente concordata con gli enti di controllo;

il progetto esecutivo dovrà identificare i soggetti responsabili della manutenzione delle opere previste per la minimizzazione e la compensazione dei danni all'infrastruttura idraulica, al territorio agro-forestale e all'ambiente naturale, nonché per il monitoraggio della funzionalità della rete ecologica;

dovrà essere realizzato un monitoraggio *post operam* dell'impatto acustico, successivamente all'entrata in esercizio, con adeguate rilevazioni fonometriche, al fine di verificare il rispetto dei limiti di rumore (secondo quanto prescritto dal decreto di pronuncia di compatibilità ambientale) e l'efficacia delle mitigazioni previste (nonché, ove fosse necessario, la correzione di tali misure). Il programma di monitoraggio, con individuazione delle tempistiche, dei punti dei rilievi e delle modalità di misura, dovrà essere inviato, per le opportune valutazioni, ai comuni ed alle strutture dell'ARPA territorialmente competenti. Agli stessi andranno inviate le relazioni sull'attività di misura svolta, sulle eventuali esigenze di mitigazione ulteriori che risultassero dall'attività di monitoraggio e conseguenti previsioni progettuali di adeguamento delle mitigazioni;

dovrà essere esplicitamente previsto un piano di manutenzione delle opere di mitigazione acustica previste, in modo da assicurare il perdurare nel tempo dell'efficacia dell'azione mitigante.

PARTE II

RACCOMANDAZIONI

Si raccomanda che gli interventi di ripristino degli elementi vegetazionali e le opere di inserimento a verde e di riqualificazione ecosistemica, in particolare nell'ambito fluviale del Mella, siano effettuati utilizzando specie vegetali autoctone (D.G.R. 29 febbraio 2000, n. 6/48740) e che sia garantita la manutenzione delle aree rivegetate;

si osserva che le superfici prossime a tali infrastrutture spesso possono rappresentare luoghi favorevoli all'abbandono indiscriminato di rifiuti, con conseguente formazione di aree di degrado; pertanto si raccomanda di individuare funzioni da assegnare — attraverso un piano di utilizzo, riqualificazione e di manutenzione — a tali aree, anche in accordo con le amministrazioni comunali;

la concessionaria dovrà farsi carico di segnalare agli enti gestori di competenza, le linee elettriche ad alta tensione, interferite o di nuova realizzazione; si raccomanda di dotare opportuni accorgimenti atti a limitare i danni all'avifauna (ad esempio spirali colorate), in particolare in prossimità della rete idrica maggiore e degli elementi della rete idrica minore a maggiore valenza naturale;

si raccomanda che vengano esaurientemente valutati gli aspetti legati alla realizzazione dei passaggi per la fauna selvatica, mediante la redazione di un progetto specifico che identifichi tipologie, dimensioni e numero di detti passaggi, da definirsi in relazione alle specifiche esigenze di tutela degli ambiti interferiti. A tal proposito si raccomanda che i criteri di progettazione, dimensionamento e realizzazione dei manufatti, nonché le specifiche tecniche e gli accorgimenti idonei ad assicurarne l'effettiva fruizione da parte delle specie interessate, siano elaborati in coerenza con quanto indicato nella «Direttiva sui passaggi per la fauna selvatica» pubblicata in data 11 novembre 2001 dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (ATEC) della Confederazione elvetica;

in relazione al previsto spostamento del corso del fiume Mella, in considerazione della natura del vincolo ambientale, si segnala l'opportunità che vengano condotti approfondimenti progettuali che consentano di tendere il più possibile alla salvaguardia dell'alveo del corso d'acqua.

ALLEGATO 2

ELABORATI DI PROGETTO

Il documento che indica i terreni e gli edifici di cui è previsto l'esproprio ed avente la seguente denominazione: «Elenco ditte ed espropri» è suddiviso nei fascicoli sottoelencati:

elenco comune di Passirano: AD1851/l;
elenco comune di Paderno: AD1851/2;
elenco comune di Rodengo Saiano: AD1851/3;
elenco comune di Gussago: AD1851/4;
elenco comune di Concesio: AD1851/5;
elenco comune di Brescia: AD1851/6;
elenco comune di Collebeato: AD1851/7;
elenco comune di Villa Carcina: AD1851/8;
elenco comune di Sarezzo: AD1851/9;
elenco comune di Lumezzane: AD1851/10;
elenco comune di Castegnato: AD1851/11.

05A00436

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 4 gennaio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Nuoro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Il mancato funzionamento dell'Ufficio del Pubblico registro automobilistico di Nuoro nel giorno 21 dicembre 2004;

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del Pubblico registro automobilistico di Nuoro nel giorno 21 dicembre 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a seguito dell'interruzione dell'energia elettrica da parte dell'ENEL dovuta a improrogabili interventi tecnici nello stabile, l'Ufficio di cui al punto 1.1. non ha operato nel suddetto giorno; pertanto la Procura generale della Repubblica di Sassari ne ha ratificato la chiusura, dandone comunicazione a questa Direzione regionale in data 22 dicembre 2004, prot. n. 2468 Funz. 14 Macr. 4 Att./

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 novembre 1985, n. 592.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 4 gennaio 2005

Il direttore regionale: SPAZIANI

05A00541

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 23 dicembre 2004.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003 - Proroga relativa alla conclusione dello studio «Indagini e verifiche idrogeologiche per la perimetrazione delle aree interessate da movimenti franosi, a seguito dell'evento del 23 settembre 2003, all'interno dei bacini marmiferi del comune di Carrara». (Ordinanza n. A/15).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, «Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile»;

Preso atto che per gli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Massa Carrara il 23 e 24 settembre 2003 il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del 29 settembre 2003, ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 settembre 2004, poi prorogato fino al 31 dicembre 2005 con decreto-legge 355/03 convertito in legge 27 febbraio 2004, n. 47;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003, con la quale l'As-

sessore alla protezione civile della Regione Toscana è stato nominato Commissario delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225.

Preso atto delle competenze attribuite al Commissario ai sensi degli articoli 1 e 6 dell'ordinanza sopra richiamata.

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'ordinanza P.C.M. n. 3325 del 7 novembre 2003, il Commissario delegato per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza si avvale dell'opera di soggetti attuatori all'uopo nominati;

Richiamata l'ordinanza commissariale A/7 del 28 luglio 2004, con la quale è stata attivata la redazione dello studio: «Indagini e verifiche idrogeologiche per la perimetrazione delle aree interessate da movimenti franosi a seguito dell'evento all'interno dei bacini marmiferi», individuando quale soggetto attuatore il Comune di Carrara;

Vista la nota prot. 50026 del 13 dicembre 2004 con cui il comune di Carrara ha richiesto una proroga di sessanta giorni per la conclusione dello studio, a causa di difficoltà incontrate nei rilievi per la difficile accessibilità delle aree.

Richiamate le competenze attribuite all'U.R.T.T. di Massa Carrara con ordinanza A/12 del 12 novembre 2004, e preso atto della positiva valutazione riguardo alla concessione della proroga espressa dall'U.R.T.T. stesso;

Ritenuto opportuno concedere la suddetta proroga sulla base delle motivazioni addotte;

Ordina:

1. Di concedere la proroga richiesta di sessanta giorni per la conclusione dello studio: «Indagini e verifiche idrogeologiche per la perimetrazione delle aree interessate da movimenti franosi a seguito dell'evento all'interno dei bacini marmiferi, redatto tenendo conto delle linee guida allegato (*A*) alla delibera G.R. n. 1077 del 20 ottobre 2003 e delle linee guida allegato (2) all'Ordinanza Commissariale in A/1 del 18 dicembre 2003» Nonché con la produzione dei seguenti elaborati: Carta geologica, carta geomorfologia, carta della pericolosità geologica, relazione finale con schede descrittive di ciascun dissesto e indicazione delle proposte di intervento.

2. Di comunicare la presente ordinanza al comune di Carrara, nonché, per conoscenza, alla provincia di Massa e Carrara e di disporne la pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 23 dicembre 2004

Il commissario delegato: FRANCI

05A00510

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 18 gennaio 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3060
Yen giapponese	134,08
Corona danese	7,4403
Lira Sterlina	0,69780
Corona svedese	9,0350
Franco svizzero	1,5433
Corona islandese	81,42
Corona norvegese	8,1610
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5820
Corona ceca	30,378
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,44
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4320
Zloty polacco	4,0774
Leu romeno	37450
Tallero sloveno	239,75
Corona slovacca	38,640
Lira turca	1,7464
Dollaro australiano	1,7285
Dollaro canadese	1,5969
Dollaro di Hong Kong	10,1853
Dollaro neozelandese	1,8764
Dollaro di Singapore	2,1367
Won sudcoreano	1352,89
Rand sudafricano	7,9029

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A00644

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lamisil»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 8 del 10 gennaio 2005

Medicinale: LAMISIL.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), largo Umberto Boccioni, 1, c.a.p. 21040, Italia, codice fiscale n. 07195130153.

Variazione A.I.C.: modifica schema posologico, aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza la modifica dello schema posologico e l'estensione all'uso nei bambini dai 12 anni in poi

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028176042 - «1% Crema» tubo da 20 g.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00483

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Depamide»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 9 del 10 gennaio 2005

Medicinale: DEPAMIDE.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Synthelabo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Messina, 38, c.a.p. 20154, Italia, codice fiscale n. 06685100155.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: modifica eccipienti, relativa alla composizione del rivestimento delle compresse. La composizione del nucleo rimane invariata.

Si approva la modifica richiesta, relativa alla composizione del rivestimento delle compresse, come di seguito indicato:

da: solventi: alcool, etile acetato denaturato, isopropanolo denaturato:

cellulosa acetato ftalato ca 32,0 mg;

dietile ftalato ca 8,0 mg;

saccarosio ca 228,77 mg;

gelatina ca 1,775 mg;

gomma arabica ca 1,975 mg;

talco ca 35,51 mg;

titanio diossido ca 1,97 mg;

ferro ossido giallo (E172) ca 0,093 mg;

cera bianca ca 0,09 mg;

a: solventi, acqua depurata acido, metacrilico/etile acrilato:

copolimero (1:1) ca 36,660 mg;

sodio idrossido ca 0,507 mg;

trietile citrato ca 3,679 mg;

talco ca 18,393 mg;

titanio diossido ca 0,634 mg;

ferro ossido giallo (E172) ca 0,127 mg,

relativamente alla confezione sottoindicata:

A.I.C. n. 023105036 - «300 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse gastroresistenti.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00484

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Daskil»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 10 del 10 gennaio 2005

Medicinale: DASKIL.

Titolare A.I.C.: L P B Istituto farmaceutico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), largo Umberto Boccioni, 1, c.a.p. 21040, Italia, codice fiscale n. 00738480151.

Variazione A.I.C.: modifica schema posologico, aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.: si autorizza la modifica dello schema posologico e l'estensione all'uso nei bambini dai 12 anni in poi,

relativamente alle confezioni sottoelencate: A.I.C. n. 028629044 - «1% crema» tubo da 20 g.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00485

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Terbitef»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 11 del 10 gennaio 2005

Medicinale: TERBITEF.

Titolare A.I.C.: L P B Istituto farmaceutico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), largo Umberto Boccioni, 1, c.a.p. 21040, Italia, codice fiscale n. 00738480151.

Variazione A.I.C.: modifica schema posologico, aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza la modifica dello schema posologico e l'estensione all'uso nei bambini dai 12 anni in poi,

relativamente alle confezioni sottoelencate: A.I.C. n. 028630046 - «1% crema» tubo 20 g.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00486

Comunicato di rettifica relativo alla revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Granulokine».

Con la determinazione n. R.M. 1109/D3 del 22 ottobre 2004 si rettifica l'estratto del decreto n. 800.5/R.M.1109/D43 del 26 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 186 del 10 agosto 2004.

Dove è scritto: «rinuncia della ditta Amgen S.p.a. titolare della specialità» leggasi: «rinuncia della ditta Amgen Europe B.V., titolare della specialità rappresentata in Italia dalla ditta Amgen S.p.a.»; dove è scritto: «A.I.C. n. 027772072» leggasi: «A.I.C. n. 027772072/M»; dove è scritto: «A.I.C. n. 027772084» leggasi: «A.I.C. n. 027772084/M».

05A00540

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501019/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00